

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 8 del 12 febbraio 1990

LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 1990, N. 4

«Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento del personale di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito presso la Giunta regionale della Campania il ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

1. La dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento è fissata dalla allegata tabella A). Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con la presente legge è inquadrato il personale di cui al 1° e 3° comma dell'articolo 12 della Legge 730/1986.

2. Nel ruolo di cui innanzi è inquadrato con successivi atti amministrativi il personale di cui al precedente comma 1.

In particolare, per il personale convenzionato, risultato idoneo alla prova concorsuale di cui all'art. 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 sono fatti salvi i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile - e fatti salvi i provvedimenti della Giunta regionale della Campania, derivanti, in analogia, da quanto disposto dall'articolo 7 della Legge 22 agosto 1985, numero 444.

Art. 3

1. Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito con la presente Legge, si applicano le disposizioni del trattamento giuridico ed economico di cui alla Legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 nonché di previdenza e quiescenza dei dipendenti della Giunta regionale della Campania.

Art. 4

1. Agli oneri finanziari per l'applicazione della presente Legge si provvede secondo le modalità ed i criteri di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile - n. 969/FPC/ZA di 20 aprile 1987, in applicazione del V comma dell'art. 12 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730 che prevede i relativi trasferimenti statali.

Art. 5

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - 2° comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 6 febbraio 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA

TABELLA A)
QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI

		n. posti
Livello I	Add. Pulizie	---
Livello II	Ausiliario	15
Livello III	Operatore	18*
Livello IV	Esecutore	139*
Livello VI	Istruttore	435*
Livello VII	Istruttore dir.	301*
Livello VIII	Funzionario	21
Livello 1 ^a Qual. funz.	Dirigente	21
Livello 2 ^a Qual. funz.	Dirigente super.	---
	Totale	950

* La dotazione organica del III livello si può ridurre di 6 unità con l'incremento di altrettante unità del IV livello ove si definiscano i ricorsi innanzi al T.A.R. favorevolmente agli interessi; ed analogamente di 12 unità del IV livello con l'incremento di altrettante unità del VI livello; ed infine, di 3 unità del VI livello con l'incremento di altrettante unità del VII livello.